

# STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA



*Direzione*  
Enrico Arcaini  
Paolo D'Angelo  
Stefania Nuccorini  
Franca Orletti

*Comitato Scientifico*  
Gaetano Berruto  
Margarita Borreguero Zuloaga  
Angela Ferrari  
Jacek Fisiak  
Anna Giacalone Ramat  
Giovanni Iamartino  
Gilbert Lazard  
Bruno Moretti  
Giovanni Rovere  
Antonia Rubino  
Christoph Steinfeld  
Massimo Vedovelli

*Redazione*  
Pia Galetto  
Carla Bagna

Anno XLVIII, 2019  
Numero 3

**Pacini**  
Editore



# STUDI ITALIANI DI LINGUISTICA TEORICA E APPLICATA



3 • 2019



INDICE DEL NUMERO  
XLVIII, 3.2019

Enrico Arcaini, <i>Editoriale</i>	pag. 437
Riccardo Gualdo & Pablo Zamora Muñoz, <i>Italiano e spagnolo colloquiale a confronto: analisi di un corpus di fiction televisiva</i> (Università degli Studi della Tuscia & Universidad de Murcia)	» 440
Carmela Perta, <i>Strategie discorsive in contesti plurilingui da un'angolatura sociolinguistica</i> (Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara)	» 473
Salvatore Claudio Sgroi, <i>Dall'esilio all'insilio/inxilio, al desexilio e glotoplasti chi? In spagnolo e altrove</i> (Università di Catania)	» 485
Francesco Scaglione, <i>Tra ibridismo e prestito, tra vecchie e nuove categorie. Alcune considerazioni socio-strutturali sui fenomeni di contatto in contesto italoromanzo</i> (Università degli Studi di Palermo)	» 517
Elisa Roma, <i>Allungalista generici e specifici nei testi giuridici</i> (Università di Pavia)	» 539
Simonetta Vietri, <i>I verbi di maniera del movimento in italiano</i> (Università di Salerno)	» 567
Andrea Testa, <i>Sulla lingua di Pietro Chiari drammaturgo</i> (Università degli Studi Roma Tre)	» 596

BOLLETTINO A CURA DEL CENTRO DI ECCELLENZA  
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Laura Mori, <i>Complessità sintattica e leggibilità. Un monitoraggio linguistico per la valutazione dell'accessibilità di testi legislativi europei e italiani</i> (Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT)	» 625
INDICE DEGLI AUTORI	» 658
INDICE DEI NUMERI TEMATICI	» 659



ELISA ROMA

*Università di Pavia*

## ALLUNGALISTA GENERICI E SPECIFICI NEI TESTI GIURIDICI

### ABSTRACT

This paper contains a survey of the use of general and specific extenders in Italian legal texts based on two corpora, the *Bononia Legal Corpus* and *Jus Jurium*. After illustrating the structure of extenders as expressions involving encapsulation, the survey delimits the range and distribution of extenders attested in legal texts, grouping the texts according to their macro-pragmatic function and to the occurrence of different kinds of extenders, namely specific extenders like *e/o altro* + noun phrase, the general extenders *eccetera* and *e/o simili*, and other less formal expressions which only occur in court verdicts. It also tries to account for the textual and pragmatic functions of extenders, focusing on their role in the expression of ad hoc (or context-dependent) categories, which they share with other exemplifying constructions. Four kinds of constructions with similar textual functions are also identified relying on the position and number of named exemplars (host or reference anchor for category construal), the position and degree of explicitness of the hyperonym (semantic clue for category construal), the presence and kind of extenders (triggers of category construal). Possible ambiguities generated by general extenders are also tackled.

### 1. INTRODUZIONE: DEI *General Extenders* O ALLUNGALISTA GENERICI

Questo saggio\* riporta i risultati di una prima ricognizione descrittiva, secondo le linee di Rovere (2005), dell'uso nei testi giuridici italiani di elementi conosciuti negli studi linguistici come *general extenders* (Overstreet 1999 e 2005), che ai fini di questo studio traduciamo con "allungalista generici". I *general extenders* sono espressioni dedicate a segnalare la possibilità

\* Questo lavoro rientra nel progetto di ricerca SIR "Linguistic extender of ad hoc categories" (LEAdHoC, prot. RBS114IIG0), coordinato da Caterina Mauri (Università di Bologna), e si iscrive nell'ambito del Progetto Tematico di Ateneo dell'Università di Pavia "La lingua del diritto". Ringraziamo sentitamente Manuel Barbera e Fabio Tamburini per l'assistenza, Caterina Mauri per numerose proficue indicazioni e discussioni.

di associare ad uno o più esemplari altri consimili; si tratta di espressioni che nelle lingue europee sono per lo più costituite, almeno nella loro genesi, da una congiunzione e una proforma che qui si propone di classificare come un potente incapsulatore al tempo stesso anaforico e cataforico (vedi *infra*, paragrafi 2 e 3.2). Un tipico esempio di allungalista generico è *eccetera*, dal latino *et cetera*, un internazionalismo pienamente lessicalizzato, in quanto prestito (cfr. Overstreet 2014: 110-112 a proposito della rianalisi morfosintattica), che rappresenta però un'eccezione rispetto ad altri perché multiregistro.

La denominazione *general extenders* si è imposta recentemente rispetto ad altre utilizzate, come *generalized list completers*, *set markers*, *set-marking tags*, *vague category identifiers*, *approximators*, *discourse extenders*, *extension particles* (cfr. Overstreet 2005: 1846; Cheshire 2007: 156; Ghezzi 2013: 64). Tale etichetta, così come la sua traduzione italiana “allungalista generico” qui proposta, riflette una delle funzioni frequentemente riconosciute ai *general extenders*, cioè appunto quella di segnalare la possibilità di creare una lista a partire da un'enunciazione abbozzata, che può o deve essere allungata, senza al contempo necessariamente aggiungere informazioni esplicite per la sua espansione oltre all'elemento o gli elementi della lista già forniti, che precedono gli allungalista. La denominazione italiana, tuttavia, come quella originaria inglese, non intende implicare che tale funzione pragmatica sia l'unica che queste espressioni possono svolgere, sebbene sottintenda che esistano, in maniera complementare, anche allungalista non generici, che come si vedrà in 3.2 ricorrono frequentemente nei testi giuridici (cfr. Overstreet 1999: 12, 52 sugli *specific extenders*).

Elenchiamo di seguito in (1) alcuni degli elementi che sono stati identificati come allungalista generici nella bibliografia sull'italiano; la lista è basata principalmente su Ghezzi (2013) e Fiorentini (2018).

(1)

*eccetera* (nello scritto con le varianti grafiche *ecc.*, *etc.*)

*e/o cose/robe/roba del genere/simili*

*e cose così*

*e via (dicendo/discorrendo)<sup>1</sup>*

*e tutto (il resto/quanto)*

*e queste cose qui/qua, e quelle cose lì/là*

*e/o così*

*e altre cose*

*e quant'altro*

*e/o altro/i*

*e compagnia bella/ cantante (obsolescente)*

*o che*

Alle espressioni in (1) aggiungiamo quelle in (2):

(2)

*e chi più ne ha più ne metta  
piuttosto che*

(funzione di allungalista sviluppata di recente per cancellazione, su cui si veda Overstreet (2014), a partire dalla funzione di congiunzione disgiuntiva, pure di diffusione recente: connettivo cosiddetto non-esaustivo, cfr. Mauri e Giacalone Ramat 2015, Mauri 2017: 15, Barotto e Mauri 2018: 112, con riferimenti).

## 2. FORMA DEGLI ALLUNGALISTA E LORO DISTRIBUZIONE

Gli studi sugli allungalista generici ne hanno evidenziato la struttura fondamentale costituita dagli elementi in (3):

(3) una congiunzione o disgiunzione + altro materiale, di solito classificato come sintagma nominale

(*adjunctive* e *disjunctive extenders* in: Overstreet 1999; Fiorentini e Sansò 2016)

o più in generale dagli elementi in (4)

(4) un connettivo + una proforma + un eventuale elemento che indica similarità (Mauri 2014, 2017: 16).

Tuttavia è stato notato come essi abbiano il potere di congiungere sintagmi di tipo diverso e generino una certa ambiguità riguardo a quali siano gli elementi collegati, in particolare a quanta parte di ciò che precede gli allungalista costituisca il primo blocco della lista (Overstreet, 1999: 10), l'esemplare o gli esemplari nominati, talora chiamato "ospite" (*host*) e che qui chiameremo "ancora". Si confrontino gli esempi (5) e (6) da CORIS, in cui lo stesso allungalista generico *o altro* segue in entrambi i casi un aggettivo, ma in (6) il connettivo non si lega ad un'ancora aggettivale (si vedano anche gli esempi (43) e (44) in 3.2 tratti da "Sentenze Penali della Corte di Cassazione"):

(5) *Si dice sempre immigrazione sì, immigrazione no, ma non si fa mai distinzione tra immigrazione africana, asiatica o altro* (CORIS EPHEMLettere)

(6) *Se avete comperato la terza e c'è qualcosa che vorreste vedere ampliato nella*

*prossima, se avete trovato errori, indirizzi obsoleti, stupidaggini pretenziose o altro, scrivetemi e vi citerò nei ringraziamenti (CORIS EPHEMLettere).*

Inoltre, esistono casi in cui l'espansione si ancora non a un singolo elemento che precede nell'enunciazione, ma di fatto all'enunciazione in sé, attraverso un invito all'interlocutore ad espandere l'enunciazione reiterando atti linguistici (cfr.es. (7) da CORIS; la lista precedente è evidentemente più lunga). Allungalista come *e via dicendo* e *e chi più ne ha più ne metta* mostrano una genesi di questo tipo:

(7) *Danae, figlia di un re di Argo, fu sedotta da Zeus sotto forma di pioggia d'oro e diede alla luce Perseo, l'eroe che si muoveva sul cavallo alato Pegaso con in mano la testa della Medusa; Europa, rapita sulla spiaggia fenicia da Zeus in forma di candido toro, fu trasportata per mare a Creta, dove si unì al padre degli dei concependo tre figli, il più famoso dei quali era Minosse. E via dicendo. (CORIS MON2005\_07).*

In effetti, si può dire che l'estensione dell'espressione che segue la congiunzione e la sua portata variabile siano ciò che contraddistingue gli allungalista da espressioni formalmente simili che non hanno o non hanno ancora sviluppato, però, le stesse funzioni pragmatiche (Overstreet, 2014: 113-114). Tra le funzioni pragmatiche degli allungalista infatti troviamo in particolare la costruzione di categorie ad hoc, cioè appunto il processo verbale di costruzione di categorie, funzione che essi hanno in comune con altre costruzioni esemplificative (Mauri 2014, 2017; Mauri e Sansò 2018; Barotto e Mauri 2018),<sup>2</sup> quella interpersonale (Overstreet 1999, 2005) e quella di marcatori di vaghezza intenzionale e quindi di mitigatori (cosiddetti *hedges*: Overstreet 1999; Fiorentini 2018).

Si propone qui di considerare ciò che segue la congiunzione come un *incapsulatore* non specifico (Conte 1996, Pecorari 2014), un'espressione che riprende alcuni tratti di qualcosa che lo precede, dalle dimensioni non predeterminate (sintagma, frase, enunciato, atto linguistico), rimandando al contempo l'interlocutore a un (ipotetico) prosiegua, stabilendo cioè, piuttosto che un nuovo singolo referente del discorso, un nuovo insieme di referenti del discorso, di cui viene implicata o presupposta l'esistenza o almeno l'identificabilità tramite il legame di somiglianza con l'ancora (esplicito o implicito). L'elemento che pone questo legame e induce all'espansione della lista può appartenere in verità sia al campo semantico della somiglianza (*simili, del genere, così*) sia al campo semantico dell'alterità e della rimanenza (*altro*, che implica "altro dello stesso tipo",<sup>3</sup> *il resto*; si veda parallelamente lat. *cetera* e *reliqua*). L'elemento iperonimico che segue *altro/simile* in quelli che possiamo chiamare allungalista specifici ha funzioni sovrapp-

ponibili a quelle dell'elemento che è chiamato "property clue" da Barotto e Mauri (2018) e "category label" da Lo Baido (2018):<sup>4</sup> esso cioè aggiunge alla funzione di *trigger* o innesco che ha l'allungalista appunto la funzione di "semantic clue" nel senso di Barotto e Mauri (2018). Un esempio di allungalista specifico, da CORIS, è riportato sotto in (8):

(8) *spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca)* (CORIS EPHEMIstruzioni).

Da un punto di vista testuale, la nozione di incapsulatore mette in luce la possibilità di costituire come referenti sia la categoria sia i singoli membri (a proposito della continuità topicale di esemplari e categorie cfr. Lo Baido 2018).

Un secondo aspetto frequentemente sottolineato a proposito degli allungalista generici è la loro grande diffusione nel parlato e in particolare in conversazioni altamente informali (si veda Overstreet 1999: 6; Ghezzi 2013: 160 a proposito del grado di formalità del parlato radiofonico; Fiorentini 2018: 26 per la distribuzione degli allungalista nelle diverse tipologie di testi del corpus LIP). A questa distribuzione viene spesso associata una specifica funzione pragmatica degli allungalista, quella di porre in primo piano la condivisione di conoscenze tra gli interlocutori (Overstreet 1999, 2005; Fiorentini 2018), a cui sopra abbiamo fatto riferimento come "funzione interpersonale". È possibile però associarla più in generale al legame esoforico necessario all'identificazione delle proprietà costitutive della categoria ad hoc, secondo le linee di Mauri (2017: 19) e Barotto e Mauri (2018: 106). Intuitivamente, gli allungalista elencati sopra in (1) e (2) appaiono caratteristici del parlato italiano, con l'eccezione di *eccetera, e (cose) simili/del genere, e/o altro*. Nella sezione 3 si tratterà degli allungalista attestati nei testi giuridici scritti presi in esame.

### 3. GLI ALLUNGALISTA NEI TESTI GIURIDICI: PRIMA RICOGNIZIONE

I testi giuridici presi in considerazione per questo studio sono Costituzione, Codici, Leggi, Decreti e Sentenze raccolti nei corpora BoLC e *Jus Jurium*, liberamente disponibili in rete, sul cui utilizzo per ricerche linguistiche si veda Barbera, Corino e Onesti (2017). I due corpora consentono ricerche diverse: il primo consente la selezione di undici sottosezioni (Costituzione, i quattro Codici, Leggi ordinarie, Leggi Costituzionali, Decreti Legislativi, Sentenze e Ordinanze della Consulta, Sentenze penali e civili della Corte di Cassazione), fornisce le probabilità di cooccorrenza

(collocati), ma rende disponibile un contesto di 160 caratteri al massimo; il secondo, ora disponibile in una versione beta che raccoglie solo una parte dei testi, non consente al momento di individuare la fonte nemmeno distinguendo le tre macrosezioni in cui è diviso (Sectio Normativa, Sectio Judicialis e Sectio Parliamentaris), ma per contro consente ricerche per lemma e può restituire un contesto ampio, fino a 2000 parole, immediatamente visualizzabili con i risultati della *query*.<sup>5</sup>

Per gli scopi di questo lavoro, e considerate le risultanze dei sondaggi condotti e le fonti a disposizione, la Costituzione e i quattro Codici saranno raggruppati sotto l'etichetta di "testi canonici" o "canoni". Questa denominazione fa riferimento ad una tipologia testuale che si associa prevalentemente ad un atto linguistico diverso rispetto agli altri testi normativi, un atto che chiameremo metadirettivo, più simile al dogma che alla prescrizione come atto direttivo, in cui la performatività, talora chiamata *thetica* (o *tetica*) o costitutiva, risulta massimamente implicita.<sup>6</sup> Quando opportuno, con "Leggi" ci si riferirà collettivamente a Leggi ordinarie, Leggi Costituzionali e Decreti Legislativi, mentre "Sentenze" raggrupperà qualsiasi tipo di sentenza nelle sottosezioni in BoLC citate sopra. Rispetto alla tripartizione in testi normativi, interpretativi e applicativi introdotta da Mortara Garavelli (2001), questa ripartizione dei testi presi in esame in tre macro-classi da una parte interseca la tipologia dei testi normativi, suddividendoli appunto in testi canonici e no, dall'altra seleziona tra i testi chiamati applicativi una sottoclasse di sentenze con caratteristiche specifiche (su cui si veda Mortara Garavelli 2001: 31). È importante sottolineare che la classificazione è fondata sia su criteri extralinguistici sia sugli aspetti linguistici considerati in questo studio,<sup>7</sup> ma è applicata soltanto ai testi presenti nei corpora utilizzati, con le conseguenze evidenziate da Ondelli (2007: 95-99).

Per la loro natura di testi scritti e in taluni casi di testi canonici, come definiti sopra, e per la caratteristica assenza di forme esoforiche (Mortara Garavelli 2001: 118-121 ; Ondelli 2007: 79-81), ci si aspetta che l'alto grado di formalità dei testi giuridici implichi ventagli limitati di occorrenze e di tipi di allungalista. Inoltre, il testo normativo è stato considerato esente da costruzioni esemplificative (Mantovani 2008: 44), il che sembra a prima vista confermato dall'assenza della sequenza *ad esempio* nei testi canonici e nelle Leggi Costituzionali (*query* per le corrispondenti sezioni BoLC), ma smentito dalla frequenza con cui essa compare nelle sezioni Leggi ordinarie e Decreti legislativi in BoLC (128 occorrenze). Scopo di questo *screening* preliminare è individuare i tipi di allungalista che ricorrono in tali testi e la loro incidenza, nonché le funzioni che essi svolgono. Si ipotizza preliminarmente che la costruzione di categorie ad hoc, che in questo contesto potrebbero essere chiamate "fat-tispecie", cioè una delle funzioni generali degli allungalista, che essi hanno

in comune con altre costruzioni esemplificative (Mauri 2014, 2017; Mauri e Sansò 2018; Barotto e Mauri 2018), e ricompresa tra le funzioni testuali, sia ancor più pervasiva nel testo giuridico che nell'interazione faccia a faccia, sebbene anche nel testo giuridico si possano cogliere funzioni pragmatiche specifiche di tali espressioni, anche interpersonali/interazionali, modulate da un rapporto locutore/interlocutore che si fonda su legami esoforici e indessicabilità diversi e più indiretti rispetto a quelli della conversazione diadica ordinaria (si veda ancora Witczak-Plisiecka 2013 sull'individuazione del destinatario dell'atto legislativo; Mortara Garavelli 2001: 196 sulla «traccia della dialogicità intrinseca al gioco argomentativo»).

Sulla base dei primi sondaggi condotti sul Corpus BoLC, incrociati con i risultati dell'interrogazione del corpus *Jus Jurium*, è stato possibile fare qualche osservazione generale, riportata nei paragrafi 3.1 e 3.2. I sondaggi si sono concentrati sulle forme di allunga lista che sono riscontrabili nei testi giuridici e cioè:

- a) ricerca di *eccetera* ed *etc.*, *ecc.*
- b) ricerca di forme con *altro* (e *altro/a/i/e*; o *altro/a/i/e*; e *quant'altro*) e con *simile* (e/o *simili*).

I dati dal corpus di italiano scritto CORIS vengono forniti per confronto.

### 3.1 *Ecc(etera)*

Mentre *eccetera* e le abbreviazioni *ecc.* e *etc.* non ricorrono in Costituzione e Codici, si trova un caso di *eccetera* nelle Leggi ordinarie, 4 in Decreti Legislativi e 8 in Sentenze (BoLC; nessun risultato in *Jus Jurium*). La Tabella 1 mostra le occorrenze in BoLC.

	<i>eccetera</i>	<i>ecc.</i>	<i>etc.</i>
Canoni	0	0	0
Leggi costituzionali	0	0	0
Leggi ordinarie	1	69	6
Decreti Legislativi	4	71	3
Sentenze della Consulta	1 <sup>8</sup>	90	18
Altre Sentenze	7	800	389
CORIS (totale)	2762	1749	605

**Tabella 1.** Occorrenze di *eccetera*, *ecc.* ed *etc.* in BoLC e CORIS.<sup>9</sup>

Nell'unico esempio in una Legge, riportato in (9) (Legge di bilancio 24 dicembre 2003, n. 351), è semplicemente troncata la denominazione di un fondo elencato; si veda sotto a proposito di questa funzione:

(9) *Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per agevolare l'innovazione tecnologica»* (Leggi ordinarie).

Nell'esempio in (10) (BoLC, Sentenze Penali della Corte di Cassazione), l'uso di *eccetera* si avvicina invece ad una pragmatica interpersonale:

(10) [...] *la porta a chi insistentemente suoni il campanello per la semplice ragione che potrebbe trattarsi di un familiare, che ha il diritto di entrare in casa, di un controllo della Polizia al quale l'indagato è sottoposto e che necessariamente deve onorare pena le sanzioni previste dall'articolo 276 c.p.p., dell'ufficiale giudiziario per la notifica di atti processuali, del postino per la consegna di raccomandate, dell'addetto alla misurazione del gas e - o della elettricità consumata eccetera. È allora evidente che il semplice atto di aprire la porta, in alcuni casi, come si è osservato, sicuramente dovuto - controlli della Polizia -, per verificare chi abbia bussato non può costituire di per sé solo violazione del divieto di comunicare, per la semplice ragione che quell'atto non è qualificabile come comunicazione ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 284 e 276 c.p.p.. Sul punto la ordinanza impugnata nulla ha osservato, nonostante le precise obiezioni dell'[...]* (Sentenze Penali della Corte di Cassazione).

Fornendo un elenco di ragioni legittime per cui aprire la porta al suono del campanello nonostante si sia sottoposti a provvedimenti restrittivi, e invitando con *eccetera* l'interlocutore ad allungarlo, si induce l'interlocutore a ritenere non solo ragionevole ma alta la probabilità di tali circostanze, e ad immedesimarsi così coll'imputato giustificandone il comportamento. In questo caso, la funzione dell'allungalista si avvicina a quella interpersonale menzionata nella sezione 2, e può corrispondere ad un atto linguistico con forza illocutiva propria, come una coda che coinvolge gli interlocutori chiedendo conferma (“potrebbe trattarsi di un familiare, ..., di un controllo della Polizia, no?”). Non è casuale infatti che esso ricorra in una Sentenza e nella sua forma piena, forma che corrisponde per lo più ad una funzione diversa da quella del rimando testuale (e perciò ad una lista completa, su cui si veda sotto) e che si avvicina al parlato, non tanto in quanto registro meno formale ma soprattutto, appunto, in quanto luogo di atti più discosti dalla funzione performativa dei testi canonici definita sopra e più prossimi ad una funzione interazionale. Occorre tuttavia sottolineare che l'impossibilità di accedere all'intero testo della Sentenza rende difficile stabilire quale sia in questo punto il destinatario prioritario.<sup>10</sup>

In (11) il testo della sentenza argomenta facendo esplicito riferimento alla funzione di allungalista di *eccetera*:

(11) *Deve invece ritenersi rilevante la voce relativa alle lavorazioni rumorose in navi in allestimento o riparazione, perché il termine “eccetera” è chiaramente indicativo del carattere meramente esemplificativo delle due operazioni specificamente indicate, sì che non può escludersi la rilevanza della lavorazione dedotta nella presente causa, in quanto implicante, come accertato in sede di merito, l'utilizzazione nell'ambiente chiuso della nave di rumorosi strumenti ad aria compressa.*(BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione).

Le abbreviazioni *etc.* e *ecc.*, viceversa, ricorrono più frequentemente della forma piena: *etc.* ha 416 occorrenze in BoLC (6 nella sezione Leggi ordinarie, 3 nella sezione Decreti legislativi, 18 nella sezione Sentenze e Ordinanze della Consulta, 389 nelle sezioni Sentenze della Corte di Cassazione – nessuna nelle sezioni Leggi Costituzionali e nei canoni); *ecc.* 1030 (69 in Leggi ordinarie, 71 in Decreti Legislativi, il resto delle occorrenze in Sentenze della Corte di Cassazione (800) e della Consulta (90) – nessuna in Leggi Costituzionali e canoni). *Jus Jurium* restituisce 33 occorrenze di *ecc.* e 11 di *etc.* Consideriamo che *ecc.* e *etc.* siano propriamente varianti grafiche, più ancora di alcune tra quelle considerate tali da Rovere (2005), cioè forme con *i-* prostetiche e congiunzioni con *-d* eufoniche, mentre la forma piena *eccetera* si ponga su un piano diverso, per le considerazioni esposte e per quanto esporremo più sotto nei commenti agli esempi.

È fondamentale distinguere due tipi di liste che l'allungalista prototipico *ecc(etera)* evoca in generale e nei testi in esame. Il primo tipo è un insieme precostituito o una lista nota e completa in altro testo a cui *ecc(etera)* rimanda, interrompendo la citazione di tale testo o l'enumerazione di elementi recuperabili in esso. Si tratta di una lista che si può considerare completa (“*exhaustive list*”, Barotto e Mauri 2018; si veda la funzione di completamento in Fiorentini 2018), se la fonte è esplicitata. La forma utilizzata in questo caso risulta per lo più una forma abbreviata nei corpora consultati, o meglio, la forma piena *eccetera*, più rara, compare quasi solo associata al secondo tipo (l'eccezione è in 9). La citazione di un testo normativo, o di sentenza precedente, o di atto in epigrafe, rappresenta nel testo giuridico un caso tipico e frequente, ma considerando le occorrenze di *ecc.* restituite da *Jus Jurium*, su cui si veda sotto, solo 4/33 sono di questo tipo. Se ne riporta in (12) un esempio, tratto da una Sentenza:

(12) *la quale contiene “nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato” dispone testualmente, per quanto qui interessa: “Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, ecc.”*(BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione).

In questi casi la funzione interpersonale, che sottolinea la condivisione di informazione con l'interlocutore, non sembra in primo piano perché il locutore rimanda piuttosto l'interlocutore ad altra fonte, ma si può affermare che tale rimando tracci confini tra i plurimi destinatari dell'atto legislativo (e ciò accade anche nei testi applicativi come le sentenze). La distinzione tra ragionamento associativo "frame-based", che poggia maggiormente sulle conoscenze comuni di emittente e destinatario, e "similarity-based" in Barotto e Mauri (2018) si può dire di fatto neutralizzata.

Il secondo tipo di lista evocata non è una lista completa reperibile altrove, ma è invece una lista da espandere e perciò da costruire sulla base di proprietà semantiche comuni agli elementi citati, che in genere sono almeno due; tali proprietà possono essere individuate attraverso un processo di categorizzazione, all'interno di una gerarchia concettuale, che di solito è guidato da un iperonimo incapsulatore (Barotto e Mauri 2018). Questo tipo è quello su cui si concentrerà il resto di questo studio, tenendo presente che l'estrazione automatica delle occorrenze non consente una distinzione immediata e agevole delle due tipologie.

Nel corpus *Jus Jurium* le 33 occorrenze di *ecc.* e le 11 di *etc.* sono quasi tutte (rispettivamente 29/33 e 8/11) strutturate in modo che l'incapsulatore (per lo più complesso) che funge da iperonimo ("property clue" nel senso di Barotto e Mauri 2018)<sup>11</sup> preceda la lista, che segue, tra parentesi o trattini, con almeno due esemplari prima di *ecc.*, come in (13), (14), (15) (cfr. "proposed abstract formulation" in: Barotto e Mauri 2018). I segni di interpunzione come parentesi o trattini possono essere considerati, insieme all'allungalista, innesco o *trigger* nel senso di Barotto e Mauri (2018) e Mauri e Sansò (2018).

(13) *il restauro dei cimeli (uniformi, armi, equipaggiamenti, diari, corrispondenza, ecc.) dovrà rispondere ai seguenti criteri* (Jus Jurium, Decreto Ministeriale 4 ottobre 2002)

(14) *la ricostruzione di manufatti (trincee, ricoveri ecc.)* (Jus Jurium, Decreto Ministeriale 4 ottobre 2002)

(15) *idoneo a ledere un diritto soggettivo assoluto attualmente esistente (il diritto di proprietà, gli altri diritti reali, i diritti della personalità ecc.)* (Jus Jurium, Sentenza Penale della Corte di Cassazione).

Se l'incapsulatore non precede immediatamente o non è separato dalla lista da un segnale di interpunzione specifico come la parentesi, che funziona come innesco (*trigger*), la connessione della lista con l'iperonimo deve esse-

re inferita: nel caso riportato in (16), gli esempi sono esplicitamente introdotti come tali nella lista tra parentesi (*sono stati fatti gli esempi di*):

(16) *a fronte di lesioni di sfere giuridiche protette, anche in mancanza di danno (sono stati fatti gli esempi della violazione del diritto al nome e all'immagine, della concorrenza sleale, della violazione del diritto d'autore ecc.)* (Jus Jurium, Sentenza Penale della Corte di Cassazione).

Similmente in (17) *si pensi a* introduce la lista esemplificativa, ma in questo caso l'iperonimo categorizzatore non è esplicito. Si tratta presumibilmente di motivazioni dell'interesse (evocato con *inerzia... interessata*) del coniuge capace, legate specularmente all'*interesse obiettivo* del coniuge interdetto:

(17) *Può sussistere un interesse obiettivo, concreto e rilevante, per l'interdetto a conseguire il divorzio anche nell'inerzia, spesso interessata, del coniuge capace (si pensi all'aspettativa successoria, all'uso del cognome ecc.)* (Jus Jurium, Sentenza Civile della Corte di Cassazione).

In (18) invece il legame della lista che segue con l'incapsulatore (*clue*) *motivi più diversi* è basato più sulla numerosità ed eterogeneità evocata dal modificatore *i più diversi* che sull'intensione del nome *motivi*, perché gli elementi della lista che segue sono prevalentemente (*manifestazioni dell'attività individuale*):

(18) *il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi luogo dove taluno si sofferma per compiere, anche in modo contingente o transitorio, lecitamente atti della propria vita privata, quali manifestazioni dell'attività individuale per i motivi più diversi, dallo studio, alla cultura, allo svago, al lavoro professionale o artigianale, al commercio, all'industria, all'attività politica, ecc.* (Jus Jurium, Sentenza Penale della Corte di Cassazione).

In un caso, riportato in (19), la parentesi segue la lista e contiene l'incapsulatore, segnalato in apertura con *sinteticamente* ("post-posed abstract reformulation" in: Barotto e Mauri 2018), che fornisce in effetti il riferimento normativo, avvicinando questa occorrenza al primo tipo citato sopra (lista completa):

(19) *con le norme relative alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti, alle emissioni inquinanti in atmosfera, alle emissioni nei corpi idrici, ecc. (sinteticamente: con tutte le norme considerate nel comma 2 dell'art. 7 del d.P.R. n. 447 del 1998).* (Jus Jurium, Sentenza della Consulta).

La funzione delle liste seguite da *ecc(etera)* è analoga in questi casi a quella di esemplari individuati esplicitamente come tali (costruzioni esemplificative in: Barotto e Mauri 2018), come nel testo in (20), estratto da BoLC ricercando *o* nel contesto seguente *ad esempio*,<sup>12</sup> in cui le liste esemplificative sono due (sezione Decreti Legislativi):

(20) Può essere un debitore sovrano, cioè un ente che impegna la credibilità dello Stato, ad esempio il Ministero delle finanze o la Banca centrale, o qualsiasi ente pubblico subordinato, quali le autorità regionali, comunali o parastatali o altre istituzioni pubbliche (BoLC, Decreti Legislativi).

Tuttavia, mentre le liste semplici seguite da *ecc(etera)* non distinguono chiaramente i due tipi menzionati sopra (delle occorrenze rimanenti in *Jus Jurium*, le 4 di *ecc.* chiudono una citazione, le 3 di *etc.* no), le liste di esemplari esplicitamente segnalati come in (20) sono riconducibili solo al secondo tipo. Il problema della disambiguazione è posto anche e soprattutto nei casi in cui le liste siano inserite in lunghi elenchi numerati, come nel testo in (21) (BoLC sezione Leggi ordinarie), in cui un solo esemplare, cioè una sola àncora, precede *ecc.* (in caso di catastrofi) e la categoria deve essere dedotta dal precedente iperonimico in *circostanze critiche* sulla base del parallelismo tra i sinonimi *collaborare* e *cooperare*:<sup>13</sup>

(21) - *promuovere le nuove infrastrutture di comunicazione, soprattutto per soddisfare le esigenze delle istituzioni commerciali e pubbliche; - far adottare le norme tecniche, i sistemi di certificazione e gli orientamenti normativi europei; - collaborare per garantire le comunicazioni in circostanze critiche e consultarsi per elaborare orientamenti in base ai quali gli operatori possano cooperare in caso di catastrofi, ecc.2. Queste attività riguarderanno, in particolare, i seguenti settori prioritari* (BoLC, Leggi Ordinarie).

### 3.2 E/o altro ed e/o simili: allungalista generici e specifici

La ricerca delle occorrenze delle forme di allunga lista *e/o altro/a/i/e* ed *e/o simili* deve essere raffinata rispetto a quella semplice della forma completamente lessicalizzata *eccetera*.

In primo luogo la ricerca è complicata dalla presenza degli allotropi *e/ed* e *o/od* con le forme di *altro*. La forma con *-d* davanti al lemma *altro* appare più frequente per *e*, ma meno per *o*, sia in BoLC che in *Jus Jurium* (150 *ed altro* vs. 79 *e altro*; 28 *od altro* vs. 235 *o altro*),<sup>14</sup> in linea con i dati generali di Rovere (2005: 32). Eppure, persino la sorvegliata lingua della Costituzione li alterna con lo stesso iperonimo nelle uniche due occorrenze dell'allungalista qui in esame (artt. 31 e 34), riportate in (22):

(22.a) *La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi* (Costituzione)

(22.b) *La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze* (Costituzione).

In secondo luogo un gran numero di occorrenze di *e(d) altro/i* segue cognomi e rientra nella sequenza fissa di richiamo dei nomi delle parti nelle epigrafi o nelle citazioni delle Sentenze (si veda 3.1 per i rimandi a liste complete o *exhaustive lists*). Più in generale, l'alto numero di occorrenze dei lemmi *e altro* non consente di individuare facilmente i casi di allungalista specifici e generici, distinguendoli tra loro e da altre occorrenze non rilevanti.<sup>15</sup> Non è possibile cioè distinguere in modo automatico sequenze come (23), che non sono rilevanti, occorrenze che possono essere classificate come allungalista specifici (24) e occorrenze che sono indiscutibilmente allungalista generici (25):

(23.a) *il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere rigettato l'eccezione di usucapione sul duplice rilievo del mancato decorso del termine e del carattere imperativo della norma violata, benché "una cosa sia la costruzione ad incastro e altro sia la verandina "realizzata, "come si era chiesto di provare" nei primi mesi del 1960* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione)

(23.b) *ma anche "accettate senza riserve"(e altro non può significare l'accettazione senza riserva della fattura che tali prestazioni descriva)* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione)

(24) *che dal terreno occupato e recintato venivano riversati nell'adiacente e residuo terreno della società sassi, rifiuti e altro materiale di riporto.* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione)

(25.a) *la stessa venisse condannata a corrispondergli l'indennità supplementare prevista dall'articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali quantificata in lire 457.574.932, oltre differenze nel computo della indennità sostitutiva del preavviso e altro per un ammontare di lire 22.974.070.* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione)

(25.b) *e maggiori oneri per manutenzione parti comuni, strade, spazi verdi e altro, oltre svalutazione e interessi* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione).

Più chiaro risulta il quadro nel caso di *o altro/i*; si tratta in grande maggioranza di casi di allungalista specifici, come in (26) e (27). Come allungalista generico si trova *o altro*, come in (28). Si veda sotto anche (48.a, b) per occorrenze in Leggi ordinarie:

(26) *impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento* (Codice di Procedura Penale, Sentenze e Ordinanze della Consulta, Sentenze Penali della Corte di Cassazione)

(27) *Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione* (Codice di Procedura Civile)

(28.a) *“Nuove entrate” suscettibili di essere riservate allo Stato, comunque, sarebbero tutte quelle che, modificando il meccanismo impositivo (base imponibile, ali-quota, o altro), producono maggior gettito* (Sentenze e Ordinanze della Consulta)

(28.b) *La continuazione dell'esecuzione della condanna dopo il trasferimento avverrà conformemente alle leggi e procedure della Parte ricevente, incluse quelle relative alle condizioni di espiazione della reclusione o di altro provvedimento privativo della libertà, e quelle che disciplinano la riduzione del periodo di reclusione o di altra privazione della libertà su parole, libertà condizionale, remissione, commutazione o altro* (BoLC, Leggi ordinarie)

(28.c) *Una Parte Contraente non potrà far valere come difesa, riconversione, diritti di compenso o altro, quegli indennizzi o altri compensi, rispetto ad una parte o alla totalità dei presunti danni o perdite, che siano stati o che verranno ricevuti in virtù di indennità, garanzie o contratti di assicurazione.* (BoLC, Leggi ordinarie).

A livello preliminare infatti si può osservare che mentre la forma al singolare *altro*, seguita o no da un nome, può fungere da allungalista al pari del plurale (come allungalista generico più raramente dopo *e*, viceversa più stabilmente dopo *o*), solo la forma *e/o simili*, al plurale, ricorre come allungalista, e può considerarsi espressione maggiormente solidale e fissata nei corpora giuridici in esame. L'impressione ricavata da un rapido esame di occorrenze in singoli testi selezionati è corroborata dall'approssimazione fornita dai collocati delle forme di *altro* e *simile*, per i quali si riportano nella Tabella 2 le rispettive posizioni delle forme delle congiunzioni (LL-ratio dell'intero corpus sotto forma di rango):

	<i>e</i>	<i>ed</i>	<i>o</i>	<i>od</i>	<i>e</i> CORIS	<i>ed</i> CORIS	<i>o</i> CORIS	<i>od</i> CORIS
<i>altro</i>	8	32	13	/	10	/	20	/
<i>altra</i>	15	37	17	/	8	/	20	/
<i>altri</i>	4	6	7	/	5	35	19	/
<i>altre</i>	4	11	7	/	4	37	20	/
<i>simile</i>	42		/		37		35	
<i>simili</i>	2		4		5		13	

**Tabella 2.** *Ranking* delle congiunzioni come collocati di *altro* e *simile* in BoLC e CORIS. / indica che la forma della congiunzione non compare tra i collocati, nonostante coocorra

*E altro/a/i/e* ricorre in ogni tipo di testo ma con l'iperonimo incapsulatore quasi esclusivamente al plurale, come accennato sopra; al singolare ricorre soltanto al di fuori dei testi canonici, nella forma *e altro* solo in 3 occorrenze in Leggi e le rimanenti in Sentenze, nella forma *e altra* solo in

Sentenze; le 3 occorrenze in Leggi sono riportate negli esempi (29), (30) e (31): si tratta sempre di casi di allungalista specifici:

(29) *Direttore esecutivo, vice direttore esecutivo direttore della scorta stabilizzatrice e altro personale* (BoLC, Leggi ordinarie)

(30) *La diffusione di pubblicazioni e altro materiale informativo inviato dall'OCCAR, o da essa ricevuto, non può essere limitata in alcun modo.* (BoLC, Leggi ordinarie)

(31) *Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione* (BoLC, Decreti Legislativi).

Nei testi canonici la forma di allungalista *e altri/e* è sempre seguita da un sintagma nominale, tranne nel caso in (32), art. 2417, c. 12 del Codice Civile, su cui si veda anche sotto (42).

(32) *la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;* (Codice Civile).

La forma disgiuntiva *o altro/a/i/e*, invece, ricorre anche con il singolare, in ogni tipo di testo. Nella Tabella 3 sono riportate le occorrenze, confrontate con le occorrenze delle stesse forme quando non cooccorrenti.<sup>16</sup> Questa misura tenta di riflettere l'incidenza degli allungalista nei diversi testi attraverso una proporzione tra le cooccorrenze semplici e le occorrenze disgiunte.

	<i>e altro</i>	<i>e altra</i>	<i>e altri</i>	<i>e altre</i>	<i>o altro</i>	<i>o altra</i>	<i>o altri</i>	<i>o altre</i>
Costituzione	0/417	0/419	0/416	1/422	0/108	0/110	0/107	0/113
Codice penale	0/863	0/852	0/935	0/831	0/2562	6/2551	17/2634	15/2530
Codice civile	0/5717	0/5671	11/5836	3/5630	6/3703	10/3657	14/3822	9/3616
Codici di Procedura	0/4896	0/4859	5/4837	1/4877	15/3342	7/3305	10/3383	6/3323
Leggi costituzionali	0/202	0/202	0/203	0/203	0/58	0/58	0/59	0/59
Leggi ordinarie	2/85839	0/86340	151/85492	118/85235	58/28158	51/28659	149/27811	139/27554
Decreti legislativi	1/50986	0/50701	50/52029	46/51231	33/17670	17/17385	87/18713	38/17915
Sentenze della Consulta	24/134569	18/131899	107/131042	92/132457	46/22095	15/19425	89/21345	28/19983
Altre Sentenze	102/484677	21/476995	325/483116	88/472981	165/90766	66/83084	146/86428	81/79070
CORIS prosa giuridica	33/185333	1/183002	239/187179	126/183993	137/53129	97/50798	180/54975	90/51789
CORIS (totale)	724/3208128	93/3156959	5217/3196028	2956/3145293	742/493618	209/442449	974/481518	611/430783

**Tabella 3.** Occorrenze delle forme *e altro/a/i/e* e *o altro/a/i/e* nelle sezioni del BoLC e in CORIS.

Un'altra misura approssimativa è quella che è possibile estrarre da *Jus Jurium* opponendo le occorrenze di *e/ed/o/od*<sup>17</sup> + lemma *altro* (che includono anche casi di sequenze non allungalista) a quelle di *e/ed/o/od* + lemma *altro* + nome (prevalentemente casi di allungalista specifici) a quelle di *e/ed/o/od* + lemma *altro* + segno di interpunzione (casi di allungalista generici). Le occorrenze, riportate nella Tabella 4, sono raccolte sia per lemma *altro* sia distinguendo le forme al singolare da quelle al plurale. La diversa distribuzione per *e* + lemma *altro* (79/45/22) rispetto a quella per *ed* + lemma *altro* (150/57/69) induce a pensare che la forma con *ed* (non raccolta per BoLC) sia maggiormente associata alla funzione di allungalista generico. La distribuzione per *o* + lemma *altro* (235/183/3) e quella per *od* + lemma *altro* (28/18/0) conferma l'alta frequenza di *o altro/i* come allungalista specifico notato sopra sulla base di BoLC. È necessario però osservare che la maggior parte delle occorrenze sia di *e altro* (lemma) che di *ed altro* (lemma) seguite da segno di interpunzione rientrano nei richiami dei nomi delle parti, di cui sopra, e ricadono perciò nei casi di rimandi a liste complete.

	<i>e altro</i> (lemma)	<i>ed altro</i> (lemma)	<i>o altro</i> (lemma)	<i>od altro</i> (lemma)	<i>e/ed+sg.</i>	<i>o/od+sg.</i>	<i>e/ed+pl.</i>	<i>o/od+pl.</i>
totale	79	150	235	28	37	123	192	140
seguito da nome	45	57	183	18	4	84	98	117
seguito da segno di interpunzione	22	69	3	0	30	3	61	0

**Tabella 4.** Distribuzione delle occorrenze di *e/ed/o/od altro* in *Jus Jurium*

Tutto ciò induce a concludere che il tipo di allungalista più tipico del testo giuridico, in particolare del testo normativo canonico, sia l'allungalista specifico, che mira a identificare possibili elementi da includere in un insieme e non menzionabili singolarmente o non facilmente prevedibili, e include in qualche modo l'iperonimo incapsulatore (*clue*) nell'allungalista (*trigger*). Prototipi dell'allungalista specifico con questa funzione possono essere considerate le espressioni contenute negli articoli 15 e 21 della Costituzione (es. 33 e 34). Esse rappresentano a loro volta un'esplicitazione della funzione di allungalista rispetto ad espressioni potenzialmente iperonimiche celate in fondo ad una lista come in (35), contenuto nell'articolo 3 della Costituzione<sup>18</sup>:

(33) *La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.*

(34) *Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*

(35) *senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

Le uniche occorrenze degli allungalista qui in esame (*e/o altro/a/i/e*) nella Costituzione sono riportate in (22) (*e altre* con l'allotropo *ed altre* seguito dallo stesso iperonimo, artt. 31 e 34). In (36) è riportato un esempio dal Codice di Procedura civile:

(36) *riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova (Codice di Procedura Civile).*

Queste costruzioni corrispondono a quelle dell'es. (20) sopra, in cui l'iperonimo (*un debitore sovrano, cioè un ente che impegna la credibilità dello Stato; qualsiasi ente pubblico subordinato*) precede invece di concludere la lista e gli esemplari sono elencati come tali, senza che l'uno assuma funzione di allungalista in relazione agli altri. L'inversione delle costruzioni esemplificative che compare in (20), cioè

A) esemplare/ancora – iperonimo incapsulatore (allungalista specifico) > B) iperonimo incapsulatore – esemplare/ancora (costruzione esemplificativa)

è riflessa nelle costruzioni con lista seguita da *insomma* (cfr. rispettivamente “proposed abstract reformulation” e “post-posed abstract reformulation” in: Barotto e Mauri 2018; “label anticipation” e “label reprise” in: Lo Baido 2018):

C) iperonimo incapsulatore – lista – *ecc.* (allungalista generico) > D) lista – *ecc.* – *insomma* iperonimo incapsulatore/ iperonimo incapsulatore *insomma* (si veda sopra (19) con *sinteticamente*).

La parola *insomma* ricorre in BoLC solo in Sentenze e su 171 occorrenze totali solo in 5 casi ricopre la funzione qui rilevante (3 Sentenze Civili della Corte di Cassazione, 1 Sentenze Penali della Corte di Cassazione, 1 Sentenze e Ordinanze della Consulta; 1 su 2 occorrenze in *Jus Jurium*).

Si riportano due esempi sotto in (37) e (38):

(37) *possa consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in un errore di valutazione o di interpretazione di fatti o di atti del processo, insomma in un vizio del ragionamento o in un errore di giudizio* (BoLC, Sentenze Civili Corte di Cassazione)

(38) *per il titolare del diritto di abitazione, diritto che “riguarda esclusivamente una*

*casa di abitazione e i relativi accessori, pertinenze e accessioni, insomma un bene naturalmente infruttifero*” (BoLC, Sentenze e Ordinanze della Consulta).

Nonostante lo schema A sopra abbia funzioni analoghe a quelle di B e la struttura esemplificativa B corrisponda all'ordine della struttura C, A e C hanno funzioni più simili, perché in A l'esemplare ha parziale funzione iperonimica, individuando il campo semantico quando seguito da *e/o altro X*, come in (33) e (34) dalla Costituzione. La differenza tra A, B, C e D è di registro e di tipologia testuale:

A) si riscontra nei Canoni, A) e B) in Canoni e Leggi, C) in Leggi e Sentenze, D) in Sentenze. In effetti, considerando le occorrenze nei testi canonici, l'allungalista aggiuntivo *e altri/e* (schema A) ricorre assai spesso in titoli di articoli: su 20 occorrenze, 9 ricorrono in titoli di articoli (rubriche). Si vedano ad esempio gli articoli 964 e 2214 del Codice Civile, rispettivamente (39) e (40)

(39) *Imposte* e altri pesi

(40) *Libri obbligatori* e altre scritture contabili.

Questa circostanza si può ritenere rifletta una tipica funzione di categorizzazione ad hoc e mostri un uso di allungalista con funzioni pragmatiche specifiche e limitate, cioè con funzioni prevalenti del tipo chiamato “ideational” o “propositional” (Overstreet 1999, 2014),<sup>19</sup> come limitata è l'estensione dell'incapsulatore, in conseguenza del vincolo sintattico posto dall'ancora che lo precede in un titolo (l'esemplare nominato: nei casi citati, *imposte* in (39) e *libri obbligatori* in (40); similmente *corrispondenza* e *parola* in (33) e (34) rispettivamente); il titolo assume quindi la tipica struttura “Sintagma Nominale *e altri/e* Sintagma Nominale”.

Delle rimanenti 11 occorrenze di *e altri/e* nei testi canonici, soltanto due non sono seguite da sintagmi nominali, e possono essere considerati casi che si avvicinano ad allungalista generici; le occorrenze, entrambe dal Codice Civile (art. 630 e art. 2427, c. 12), sono riportate in (41) e (42):

(41) *Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte* (Codice Civile)

(42) *la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri* (Codice Civile).

Mentre in (41) la posizione dell'allungalista ad inizio articolo delimita le possibilità di identificazione dell'ancora (l'esemplare nominato), in (42) l'identificazione dell'ancora non è immediata: l'espressione *e altri* dopo una virgola rimanda presumibilmente ad "altri debiti", ma potrebbe indicare "altri oneri finanziari" oltre a quelli dell'art. 2425, "altri creditori" oltre le banche; emerge cioè il fenomeno di cui alla sezione 1, caratteristico degli allungalista generici.

La possibile ambiguità riguardo all'ancora compare ancor più chiaramente nelle Sentenze: in (43) *altro* si potrebbe espandere come "contrabbando di altre merci" oppure "altro reato", mentre in (44) potrebbe significare "danneggiamenti di altre cose" o "altre modalità di estorsione più convincenti"; sebbene questa sia l'interpretazione meno probabile perché per la sua rilevanza il reato non sarebbe taciuto, si noti che *e altro* si trova qui in chiusura di una lista tra parentesi e si veda la sezione 3.1 a riguardo.

(43) *a revoca della misura della custodia cautelare in carcere (disposta nei suoi confronti il 21-10-99 per associazione di tipo mafioso, contrabbando di tabacchi lavorati esteri e altro)* (BoLC, Sentenze Penali della Corte di Cassazione)

(44) *per poi procedere a modalità di estorsione più convincenti (blocco dei cantieri, esplosione di colpi d'arma da fuoco, danneggiamenti di autocarri, betoniere e altro)* (BoLC, Sentenze Penali della Corte di Cassazione).

Anche nel caso degli allungalista disgiuntivi *o altri* e *o altro* tutte le occorrenze nei testi canonici sono seguite da sintagmi nominali più o meno complessi, tranne nel caso del testo in (45) (art. 2045 e del Codice Civile, e similmente art. 1447), dove *altri* chiaramente indica altre persone (e l'espressione *sé o altri* è quindi equivalente a "una persona"). Le occorrenze rappresentano perciò ancora casi di allungalista specifici; in (46) è riportato un esempio di titolo di articolo dal Codice Penale e in (47) un'espressione frequente nel Codice Penale (15 occorrenze, incluse quelle con l'allotopo *od*).

(45) *Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona* (Codice Civile)

(46) *434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi* (Codice Penale)

(47) *denaro* o altra utilità (Codice Penale).

Nelle Leggi ordinarie però non mancano le occorrenze dell'allungalista generico *o altro*. I 4 casi raccolti in BoLC sono riportati in (28.b, c) sopra e in (48.a, b).

(48.a) *La presente Convenzione sarà aperta alla firma o all'adesione di organizza-*

zioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni [...] (BoLC, Leggi ordinarie)

(48.b) *Le Parti contraenti designano le Autorità competenti ad irrogare le misure definite dal presente Accordo e a scambiare tutte le informazioni necessarie, statistiche o altro, almeno una volta l'anno.* (BoLC, Leggi ordinarie).

Per quanto riguarda *e simili*, nei testi canonici le occorrenze come allungalista generico, tutte provenienti dal Codice Civile, sono più numerose di quelle come allungalista specifico, con sintagma nominale seguente (11/13), e questa distribuzione è ancor più chiaramente sbilanciata nelle Leggi (30/32).<sup>20</sup> Lo stesso vale in effetti per i testi in CORIS. La forma *o simili*, più rara, non ricorre nei testi canonici, ma nelle Leggi ricorre anch'essa prevalentemente come allungalista generico (7/10).<sup>21</sup> Si può considerare *e simili* l'allungalista generico del testo giuridico normativo in senso lato; come allungalista generico ricorre anche in un titolo di articolo (art. 699 del Codice Civile: *Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili*). Si riporta in (49) un esempio di *e simili* dal Codice Civile (art. 39) e in (50) un esempio di *o simili* da Decreti Legislativi.

La Tabella 5 raccoglie il prospetto delle occorrenze in BoLC confrontate con quelle in CORIS.

(49) *I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.* (Codice Civile)

(50) *Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati* (BoLC, Decreti Legislativi)

	<i>e simili</i> generico	<i>e simili</i> specifico	<i>o simili</i> generico	<i>o simili</i> specifico
Costituzione	0	0	0	0
Codice Penale	0	0	0	0
Codice Civile	11	1	0	0
Codici di Procedura	0	1	0	0
Leggi Costituzionali	0	0	0	0
Leggi Ordinarie	20	2	4	2
Decreti Legislativi	10	0	3	0
Sentenze della Consulta	19	2	6	0
Altre Sentenze	135	5	12	0
CORIS (totale)	467	40	111	2

**Tabella 5.** Occorrenze di *e/o simili* come allungalista in BoLC e CORIS.

Anche nel caso di *e simili*, come accade per *eccetera* nel testo riportato in (11), si trovano discussioni sulla portata dell'allungalista nelle Sentenze Civili della Corte di Cassazione (es. 51.a e b). È possibile ipotizzare che le due argomentazioni opposte in (51.a) e (51.b) ricorrano nella stessa sentenza:

(51.a) *Dall'esame dell'art. 26, del primo comma dell'art. 27 e del secondo comma n 4) dell'art. 28 sopra riportati si possono trarre le seguenti conclusioni: a) Il procedimento previsto dall'art. 26 del d.P.R. n . 633 del 1972 abbraccia tutte le possibili ipotesi di variazioni dell'imponibile e della imposta come si evince dalle espressioni: "per qualsiasi motivo", dettata in relazione alla ipotesi sub a) di aumento dell'imponibile o dell'imposta; "e simili", dettata in relazione alla ipotesi sub b) del venir meno in tutto o in parte dell'operazione imponibile o di riduzione dell'imponibile;* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione)

(51.b) *A tale conclusione non possono condurre la locuzione "per qualsiasi motivo" contenuta nel 1 comma dell'art. 26, atteso che questo si riferisce solo ai casi di sopravvenuto aumento dell'imponibile o dell'imposta e non a quelli della loro diminuzione; o le parole "e simili" di cui al 2 comma dello stesso articolo, perché formulate con esclusivo riferimento ai casi di patologia del contratto con conseguente riduzione della base imponibile. Tali locuzioni dimostrano, anzi, che il legislatore ha inteso applicare la procedura di cui all'art. 26, oltre che alle situazioni espressamente contemplate, alle altre ad esse assimilabili, ma non a quelle completamente diverse.* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione).

L'incapsulatore generico con *cosa* ricorre negli allungalista *e (di) ogni altra cosa* in 3 esempi in BoLC (Codice di Procedura Penale, es. 52) e in 4 in *Jus Jurium* (es. 53), nell'allungalista *o (di) qualsiasi/qualunque altra cosa* (2 BoLC e 4 *Jus Jurium*, 1 con *e*, es. 54) e nel semplice *o (di) altra cosa* (5 BoLC, 13 *Jus Jurium*, es. 55); tra queste, un'occorrenza mostra l'articolo – *o un'altra cosa* – e una la forma della congiunzione *ovvero* e l'articolo, es. (56). Anche nel caso di (55), art. 2639 del Codice Civile, il modificatore che segue *cosa* si può ritenere che ne restringa la referenza e funzioni come *clue*. In ogni caso, questi allungalista non possono essere considerati generici perché *cosa* fa sempre riferimento a oggetti.

(52) *Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione* (Codice di Procedura Penale)

(53) *Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento* (Jus Jurium, Legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12)

(54) *colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato* (Codice Penale)

(55) *L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 3.000.000* (Codice Civile)

(56) *Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio* (Codice Penale).

La forma di allungalista generico *e altro ancora* ricorre una sola volta a fine lista, in Sentenze e Ordinanze della Consulta (BoLC e *Jus Jurium*), con richiamo ad articoli di legge (es. 57).

(57) *poiché gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, richiamati dalla norma impugnata, contemplano figure diverse, e cioè, da un lato, gli accordi, le nomine, gli schemi di convenzione e altro ancora (art. 2) e, dall'altro, le intese (art. 3).* (BoLC, Sentenze e Ordinanze della Consulta).

L'espressione *quant'altro* può essere considerata accanto ad *eccetera* allungalista multiregistro. Ricorre infatti sia nel parlato (si veda quanto esposto nella sezione 1, Ghezzi 2013, Fiorentini 2018) sia nei corpora qui in esame. Delle 37 occorrenze in BoLC,<sup>22</sup> però, solo 3 sono le occorrenze di *e quant'altro* come veri e propri allungalista generici, cioè non seguiti da sintagmi aggettivali o verbali come accade invece in (58); (59) si può considerare anch'esso un esempio di allungalista specifico e tutte le altre occorrenze di *e quant'altro* sono di questo tipo. Delle 12 occorrenze di *o quant'altro*, invece, 8 sono casi di allungalista generici. Si riportano in (60) i casi di *e quant'altro* e in (61) tre delle occorrenze di *o quant'altro* come allungalista generici, che ricorrono tutte in Sentenze (1 da Sentenze e Ordinanze della Consulta, 61.a).

(58) *proprietaria esclusiva di tutti i beni mobili, arredi, gioielli, e quant'altro esistente nella sua casa di abitazione in Milano* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione)

(59) *si barricò con una scrivania caricandola con una grossa lampada, libri e quant'altro di pesante riuscì a trovare, e gridò aiuto* (BoLC, Sentenze Penali della Corte di Cassazione)

(60.a) *nessuna disposizione il titolare aveva dato, affinché con scrupolo venissero adottate e pretese delle misure, come cinture di sicurezza, tavole ferma piede e quant'altro, al fine di evitare eventuali cadute* (BoLC, Sentenze Penali della Corte di Cassazione)

(60.b) *Il giudice del merito avrebbe dovuto accertare sia gli effettivi costi (di commissione, fiscali e quant'altro), sia la loro proporzione rispetto al capitale* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione)

(60.c) *Ora il concetto di corrispondenza o, addirittura, di eguaglianza di qualifica, cui si richiamano con estrema precisione le leggi citate, impedisce, dal punto di vista semantico, concettuale, sistematico, logico e quant'altro, di coniugare fra loro espressioni classificatorie manifestamente disomogenee rispetto alla struttura del ruolo professionale di riferimento* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione)

(61.a) *una pesante restrizione della libertà del proprietario e del suo diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro, di spostamento o quant'altro, in violazione dell'art. 13 della Costituzione* (BoLC, Sentenze e Ordinanze della Consulta)

(61.b) *Altro è la forma dell'atto d'impugnazione, e cioè il suo modo d'essere, per tutto quanto possa essere ricondotto a siffatta nozione (modalità di proposizione, termini o quant'altro)* (BoLC, Sentenze Penali della Corte di Cassazione)

(61.c) *per poter comprendere e valutare se le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente presso la Tesoreria fossero state o meno (o in che misura) attinenti, parallele, diverse, o quant'altro rispetto a quelle proprie del settore del credito* (BoLC, Sentenze Civili della Corte di Cassazione).

A conclusione di questa sezione è possibile rilevare come la funzione di allungalista, generico o specifico, abbia il potere di neutralizzare l'opposizione tra congiunzione e disgiunzione in quanto operatori logici, come notato da Mauri e Sansò (2018: 15) a proposito delle liste con connettivi non esaustivi. Per esempio, chiaramente (34) non implica che il diritto alla libertà di espressione sia applicabile a manifestazioni del pensiero attraverso più canali contemporanei o comunque compresenti. Questa neutralizzazione, che si sovrappone e si somma alla molteplicità di funzioni della disgiunzione *o* (Manzotti 1999, Ariel e Mauri 2018, con riferimenti, per *or* nel parlato inglese), può acuire i conflitti interpretativi messi in luce da Visconti (2018). Pur senza poter approfondire qui questa complessa questione, osserviamo

che nel testo normativo in senso lato compare frequentemente la lettura della disgiunzione *o* denominata *free alternative* da Ariel e Mauri (2018: 968-970);<sup>23</sup> che l'uso dell'allungalista nel testo normativo rende tale interpretazione compatibile con la lettura denominata *Higher Level Category* (cioè la costruzione di categorie ad hoc, Ariel e Mauri 2018: 958-964)<sup>24</sup> perché riconduce le alternative ad una stessa previsione normativa; che si può ipotizzare che l'architettura degli atti linguistici realizzati nei testi giuridici sia rilevante nell'indirizzare verso una di queste interpretazioni (si vedano le osservazioni conclusive a riguardo in: Ariel e Mauri 2018: 988-990).

#### 4. RIEPILOGO E PROSPETTIVE

Sulla base della ricognizione condotta sui corpora BoLC e *Jus Jurium*, si è osservato che i testi giuridici normativi di rango più alto, qui chiamati canonici (Costituzione e i quattro Codici), non sono immuni dagli allungalista ma mostrano uso quasi esclusivo di allungalista specifici, che contengono forme iperonimiche, qui classificate come incapsulatori, con funzioni di *clue*, rispetto alla costruzione della categoria, nel senso di Barotto e Mauri (2018). L'unica eccezione è rappresentata da occorrenze dell'allungalista generico *e simili* nel Codice Civile. I testi normativi (Leggi e Decreti) contengono diversi tipi di allungalista, sia generici sia specifici, sebbene preferiscano anch'essi gli allungalista specifici; utilizzano, come allungalista specifici, prevalentemente *e altri/e* ed *o altro/a/i/e*, e, come allungalista generico, oltre ad *ecc(etera)*, la forma *e simili*. La funzione pragmatica prevalente in tutti i testi è quella di costruzione di categorie ad hoc, condivisa con le costruzioni esemplificative, che pure compaiono nei testi normativi (Leggi e Decreti). Le Sentenze qui considerate (Civili e Penali della Corte di Cassazione, Sentenze della Consulta) mostrano un più ampio ventaglio di costruzioni: allungalista generici e specifici, costruzioni esemplificative, costruzioni con iperonimo incapsulatore finale segnalato da *insomma* ("post-posed abstract reformulation" in: Barotto e Mauri 2018); un più ampio ventaglio di forme di allungalista, che include il multiregistro *e/o quant'altro*; infine una limitata espansione delle funzioni pragmatiche degli allungalista a funzioni interpersonali.

Come ha sottolineato Mauri (2017: 6), i processi di costruzione delle categorie ad hoc sulla base del segnale linguistico costituito dagli allungalista generici coinvolgono tre tipi di inferenza: la saturazione della variabile (l'identificazione di ulteriori elementi che possono essere aggiunti alla lista), l'individuazione, sulla base di ragionamento associativo, della proprietà che accomuna i membri della categoria, e l'astrazione della categoria che include

gli esemplari nominati e quelli impliciti. Di questi tre processi, il primo non è cruciale per evitare vaghezza, cioè, perché la categoria sia identificata con buon grado di definizione dagli interlocutori, non è necessario che la lista dei possibili membri sia completata. Il tipico costruito con allungalista specifico Sintagma Nominale (ancora) e altri Sintagma Nominale (iperonimo), cioè lo schema A nella sezione 3.2, così come la costruzione esemplificativa in B (iperonimo – esemplare) e quella con allungalista generico in C, rappresentano in effetti una via in sé potenzialmente efficace per la sussunzione delle fattispecie, a patto che, però, da una parte gli iperonimi incapsulatori forniscano un insieme di informazioni sufficienti all'individuazione non solo di proprietà comuni, ma di quelle rilevanti (in senso lato, la ratio della norma), e dall'altra gli allungalista generici abbiano un legame chiaro con l'ancora, cioè i confini dell'ancora siano inequivocabili (vedi sezione 2).

Nonostante questo primo *screening* abbia potuto offrire qualche spunto di discussione, occorre sottolineare che la raccolta e l'esame delle occorrenze nei corpora disponibili non risulta agevole: non è possibile infatti né interrogarli per estrarre automaticamente occorrenze di allungalista (distinguendo ad esempio le occorrenze di *e altro* seguite da sintagma nominale o no) né collegare direttamente le occorrenze a specifiche fonti (quale legge, quale articolo, quale sentenza) e quindi costruire un percorso coerente legato all'interpretazione giurisprudenziale della categoria creata tramite allungalista. Tali ricerche saranno possibili ad esempio in *Jus Jurium* quando il corpus sarà disponibile nella sua forma completa programmata (Barbera e Onesti 2014) e in BoLC se esso verrà implementato almeno come il corpus CORIS nella versione del 2017.

## NOTE

<sup>1</sup> Più formale e meno fossilizzato e *via elencando*, utilizzato da Mortara Garavelli nel suo volume del 2001 (p. 8 e 171).

<sup>2</sup> Secondo Manzotti (1995: 15), l'«elenco sospeso», con intonazione sospensiva, «per quanto prossimo all'esemplificazione, è una modalità della specificazione [cioè una restrizione dell'estensione] e non della esemplificazione». Tuttavia, proprio quanto sostenuto da Manzotti (1995: 13-15), i suoi esempi e criteri nel paragrafo 2.2 (in particolare il criterio della esaustività) nonché la rilevanza della distinzione tra intonazione 'normale' e sospensiva, conducono a concludere che quello che viene chiamato 'elenco sospeso' sia più prossimo all'esemplificazione che alla specificazione. Qui si considerano in ogni caso le funzioni pragmatiche comuni alle costruzioni esemplificative e a quelle con allungalista, senza intento di assimilazione.

<sup>3</sup> Cfr. Manzotti (1999: 70-71) sul carattere forico di *altrimenti*.

<sup>4</sup> Per quanto riguarda le costruzioni esemplificative, ha funzioni sovrapponibili a quelle di ciò che in Manzotti (1995) è l'«esemplificato», che, Manzotti nota, può non essere esplicitato, a patto che sia tematizzato. Si noti però che nel caso delle costruzioni esemplificative l'inescso esplicito «è rigorosamente anaforico nei confronti dell'esemplificato» (Manzotti 1995: 16).

<sup>5</sup> Il recupero dell'intera fonte per leggi e sentenze sia in BoC sia in *Jus Jurium* è stato possibile solo in alcuni casi (per i testi di legge attraverso il sito Normattiva).

<sup>6</sup> Cfr. Garzone (1996), Mortara Garavelli (2001: 57-63), Ondelli (2007: 39sgg.) e Visconti (2009) sui performativi tectici; Witczak-Plisiecka (2013) sulla distinzione tra atto comunicativo e atto istitutivo e sul problema della forza illocutiva delle costituzioni; Resta (2016) sul rapporto tra principi, regole, azioni normative. Non ci addentriamo qui nelle diverse segmentazioni dell'ambito normativo che sono state proposte dal versante dei giuristi, per cui si rimanda a Mortara Garavelli (2001: 72-76).

<sup>7</sup> Per quanto riguarda gli aspetti linguistici, la posizione delle Leggi Costituzionali è incerta perché fondata su dati molto scarsi.

<sup>8</sup> Questa unica occorrenza è contenuta in una citazione, tra virgolette, del testo del ricorso della Corte di Appello di Roma, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26 giugno 2002. La breve lista (“[...] di una scelta o di un'attività politico-parlamentare, quale una proposta di legge o un'interrogazione o interpellanza, eccetera”) presumibilmente riprende a sua volta una lista completa come quella della sentenza della Corte di Cassazione n. 8742 del 21 aprile 99. Si tratta di un elenco delle attività tipiche e formali dei parlamentari nell'ambito delle quali le opinioni espresse sono certamente insindacabili secondo il c. 1 dell'art. 68 della Costituzione.

<sup>9</sup> I risultati della *query* “ecc.” in BoLC contengono solo errori sporadici (*ecc. ma, ecco*), perciò sono state sommate le occorrenze con e senza punto. In CORIS invece le occorrenze restituite con la *query* con il punto contengono un numero tale di errori che sono state scartate; le occorrenze totali riportate rappresentano perciò una stima in difetto.

<sup>10</sup> Sulla questione dei destinatari delle sentenze si veda in generale Bellucci (2005: 303 sgg.).

<sup>11</sup> Negli esempi che seguono l'incapsulatore che funge da *property clue* è sottolineato, l'allungalista o *trigger* è in tondo.

<sup>12</sup> Tramite *query* “esempio” []{0,4} “o”.

<sup>13</sup> Questa ci sembra l'interpretazione più probabile, anche se si potrebbe ipotizzare che l'ancora sia più ampia; si veda la sezione 2 a proposito dell'incertezza sulla portata dell'ancora.

<sup>14</sup> Sono date solo le occorrenze per *Jus Jurium* perché in questo caso è possibile fare una ricerca per lemma *altro*. Si noti che tra i testi normativi in BoLC e in *Jus Jurium* c'è una certa sovrapposizione (testi canonici e leggi).

<sup>15</sup> Alcune occorrenze poi rientrano tra le citazioni delle stesse liste come fonti normative, ma non è possibile quantificarle con certezza, anche a causa del contesto limitato in BoLC.

<sup>16</sup> Raccolte tramite *query* con operatore OR, ad esempio “e” | “altre”. In questo caso non sono state rilevate le occorrenze con *ed*.

<sup>17</sup> Gli allotropi delle congiunzioni non sono lemmatizzati insieme in *Jus Jurium*.

<sup>18</sup> Per un esempio tratto dal web di una chiusura di lista parzialmente iperonimica si veda l'es. (52) in Barotto e Mauri 2018; si veda Mauri e Sansò 2018: 27-28, es. (39), sul cumulo di funzioni di iperonimo, esemplare/ancora e allungalista.

<sup>19</sup> Si veda sopra a proposito della pragmatizzazione delle espressioni allungalista.

<sup>20</sup> In *Jus Jurium* le occorrenze come allungalista generico sono 33/35.

<sup>21</sup> Solo in questo caso, in BoLC, un'occorrenza non è pertinente, cioè non si tratta di un'allungalista.

<sup>22</sup> Dati i problemi generati dall'apostrofo, le occorrenze sono state cercate tramite le semplici sequenze *e quante o quant*; tutti i risultati della *query* sono seguiti da *altro*.

<sup>23</sup> Le caratteristiche di questa lettura sono (Ariel e Mauri 2018: 270):

- a. The speaker *puts on the table* multiple nonfactual alternatives.
- b. The speaker commits to the possibility of each of the alternatives to be realized.
- c. The speaker expects only one alternative to actually be realized.
- d. The speaker is impartial as to which alternative is realized ('any one').»

Tra gli esempi citati qui, si vedano (49), (50), (54)-(56).

<sup>24</sup> Le caratteristiche di questa lettura sono (Ariel e Mauri 2018: 964):

- a. The speaker introduces multiple alternatives as exemplars of a single, higher-level category.
- b. The speaker most prominently *puts on the table* one alternative, namely the higher-level category.
- c. The speaker undertakes no commitment to the set of the alternatives she raises, although she does commit to the higher-level category.
- d. The explicit alternatives do not necessarily exhaust the set of possibilities.
- e. The specific exemplars are crucial not only for pointing to the higher-level category, but also for contextually adjusting it.»

Tra gli esempi citati qui, si vedano (45)-(47).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Ariel M., Mauri C. (2018), "Why use *or*?", *Linguistics* 56,5: 939-993
- Barbera M., Onesti C. (2014), "Markup testuale ed articolazione diplomatica: linguistica dei corpora per testi giuridici", in: Barbera M., Carmello M., Onesti C. (a cura di), *Traiettorie sulla linguistica giuridica*, Torino, bmanuel.org youcanprint: 23-36.
- Barbera M., Corino E., Onesti C. (2017), "Linguistica giuridica italiana *online*. Dalle banche dati alla linguistica dei *corpora*", in: Tafani L., Ziller J. (a cura di), *Il linguaggio giuridico nell'Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell'Unione europea*, Atti della Giornata di studio, Roma, Senato della Repubblica: 123-150.
- Barotto A., Mauri C. (2018), "Constructing lists to construct categories", *Italian Journal of Linguistics* 30: 95-134.
- Bellucci P. (2005), *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, UTET.
- Cheshire J. (2007), "Discourse variation, grammaticalisation *and stuff like that*", *Journal of Sociolinguistics* 11: 155-193.
- Conte M.-E. (1996), "Anaphoric encapsulation", *Belgian Journal of Linguistics* 10 (*Coherence and Anaphora*, ed. by W. De Mulder and L. Tasmowski): 1-10.
- Fiorentini I. (2018), "*Eccetera eccetera e così via di seguito*. I *general extenders* dell'italiano contemporaneo", in: Masini F., Tamburini F. (a cura di), *CLUB Working Papers in Linguistics* 2. Circolo Linguistico dell'Università di Bologna, Università di Bologna: 20-39.
- Fiorentini I., Sansò A. (2016), "Interagire in contesto multilingue e cose così. Il caso dei *general extenders*", in: Andorno C., Grassi R. (a cura di), *Dinamiche dell'interazione: testo, dialogo, applicazioni educative*, Milano, Studi AITLA: 189-202.
- Garzone G. (1996), *Performatività e linguaggio giuridico: una proposta di classificazione. Con osservazioni contrastive inglese-italiano*, Milano, Centro Linguistico Università Bocconi.
- Ghezzi C. (2013), *Vagueness markers in contemporary Italian: intergenerational variation and pragmatic change*, Tesi di dottorato, Università di Pavia.
- Lo Baido M. C. (2018), "Categorization *via* exemplification: evidence from Italian", *Folia Linguistica Historica* 39: 69-95.
- Mantovani D. (2008), "Lingua e diritto. Prospettive di ricerca tra sociolinguistica e pragmatica", in: Garzone G., Santulli F. (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano, Giuffrè: 17-56.
- Manzotti E. (1995), "Aspetti linguistici della esemplificazione", *Versus* 70-71: 49-114.
- Manzotti E. (1999), "Alternative", in: Skytte G., Sabatini F. (a cura di), *Linguistica Testuale Comparativa. In memoriam Maria-Elisabeth Conte*, Atti del Convegno interannuale della SLI, Copenhagen, Museum Tusulanum Press: 57-88.

- Mauri C. (2014), "What do connectives and plurals have in common? The linguistic expression of ad hoc categories", in: Blochowiak J., Durrlemann-Tame S., Grisot C., Laenzlinger C. (eds.), *Linguistic papers dedicated to Jacques Moeschler*, Genève, University of Geneva Publication: 1-21.
- Mauri C. (2017), "Building and interpreting ad hoc categories: a linguistic analysis", in: Blochowiak J., Grisot C., Durrlemann-Tame S., Laenzlinger C. (eds.), *Formal models in the study of language*, Berlin, Springer: 297-326.
- Mauri C., Giacalone Ramat A. (2015), "Piuttosto che: dalla preferenza all'esemplificazione di alternative", *Cuadernos de Filología Italiana* 20: 49-72.
- Mauri C., Sansò A. (2018), "Linguistic strategies for ad hoc categorization: theoretical assessment and cross-linguistic variation", *Folia Linguistica Historica* 39: 1-35.
- Mortara Garavelli B. (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Ondelli S. (2007), *La lingua del diritto. Proposta di classificazione di una varietà dell'italiano*, Roma, Aracne.
- Overstreet M. (1999), *Whales, Candlelight, and Stuff Like That. General Extenders in English Discourse*, New York, Oxford University Press.
- Overstreet M. (2005), "And stuff, und so: Investigating pragmatic expressions in English and German", *Journal of Pragmatics* 37: 1845-1864
- Overstreet M. (2014), "The role of pragmatic function in the grammaticalization of English general extenders", *Pragmatics* 24, 1: 105-129.
- Pecorari F. (2014), "Anaphoric encapsulation and presupposition: persuasive and stereotypical uses of a cohesive strategy", *Cadernos de Letras da UFF. Dossiê: Anáfora e correferência: temas, teorias e métodos* 49: 175-195.
- Resta E. (2016), "Le parole, il diritto e il processo", *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata XLV*, 1: 25-38.
- Rovere G. (2005), *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Visconti J. (2009), "Speech acts in legal language: introduction", *Journal of Pragmatics* 41: 393-400.
- Visconti J. (2018), "Interpreting *or* in legal texts", in: Kurzon D., Kryk-Kastovsky B. (eds.), *Legal Pragmatics*, Amsterdam, Benjamins: 117-130.
- Witczak-Plisiecka I. (2013), "Speech actions in legal contexts", in: Sbisà M., Turner K. (eds.), *Pragmatics of speech actions*, Berlin/Boston, De Gruyter: 613-658.

#### Sitografia

Normattiva: <https://www.normattiva.it>

Corpora (ultimo accesso 19-3-2019)

Corpus BoLC (Bononia Legal Corpus, Italian subcorpus):

<http://corpora.dslo.unibo.it/BoLC/BOLCCorpQueryITA.html>

Corpus CORIS (Corpus di Italiano Scritto):

<http://corpora.dslo.unibo.it/TCORIS/>

Corpus *Jus Jurium*:

<http://www.bmanuel.org/projects/ju-HOME.html> (versione beta <http://www.corpora.unibo.it/jus/cqpmode/>)